



REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI Presidente;

Carla SERBASSI Consigliere;

Ottavio CALEO Referendario;

Marinella COLUCCI Referendario;

Giuseppe LUCARINI Referendario (relatore).

nella camera di consiglio dell'11 giugno 2020, svolta in remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9 - 12 e l'art. 2, comma 1, lett. g) ed h);

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2.2.2013 che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione"; VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 luglio 2001, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione U.P. n. 3 del 29 gennaio 2003 nonché il regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981, tutti con le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21.12.2012 secondo cui "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali";

VISTO l'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, ai sensi del quale "ciascun presidente di gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l.r. n. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppo medesimo salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 6/2017/INPR, recante "linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio";

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale del Lazio prot. n. 1110/SP/2020 del 26 febbraio 2020, acquisita al prot. di questa Sezione prot. n. 1373 del 28.2.2020, con cui è stato trasmesso il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, nonché gli atti e i documenti ad esso allegati, del Gruppo consiliare "Lista Civica Zingaretti Presidente", sottoscritto dal Presidente del Gruppo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012 unitamente alla relazione sul rendiconto 2019;

VISTO il decreto del Presidente di Sezione del 2 marzo 2020 con cui sono state assegnate le istruttorie sui rendiconti dei Gruppi consiliari ai Magistrati della Sezione; VISTA la deliberazione istruttoria n. 28/2020/FRG dell'8 maggio 2020, trasmessa con PEC di pari data al Presidente del Consiglio regionale unitamente alle schede istruttorie ad essa allegate, relative a ciascun Gruppo consiliare, con cui questa Sezione ha richiesto la regolarizzazione dei rendiconti trasmessi, assegnando a tal fine il termine del 1º giugno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012; VISTA la nota prot. n. 8458 del 29.05.2020, trasmessa con PEC dell'1.06.2020 e acquisita in pari data al prot. C.d.c. n. 3431, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, ai fini della regolarizzazione dei Rendiconti dei Gruppi consiliari, le documentazioni fornite dai Presidenti di ciascun Gruppo a riscontro di quanto richiesto nelle menzionate schede allegate alla deliberazione n. 28/2020/FRG;

VISTI i decreti - legge n. 11, 18 e 23/2020, recanti misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e, in particolare, le norme relative alla sospensione del decorso dei termini dal 9 marzo al 15 maggio 2020 e quelle introduttive delle camere di consiglio in modalità telematica e in remoto;

VISTA l'ordinanza n. 14 dell'8 giugno 2020 con cui il Presidente, per le ragioni sovra esposte, ha convocato la Sezione per un'Adunanza da svolgersi mediante collegamento da remoto (attraverso lo strumento di comunicazione in uso alla Corte dei conti) in data 11 giugno 2020;

DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 83, comma 2, e dell'art. 85 comma 1, del D.L. n. 18/2020, il termine, fissato dal D.L. n. 174/2012, per l'espletamento da parte della Corte dei conti dell'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari ricade nella sospensione dei termini processuali prevista dallo stesso art. 83, comma 2, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogata fino all'11

maggio 2020 dall'art. 36, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40);

UDITO il magistrato relatore, Referendario Giuseppe Lucarini

PREMESSO

1. QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

L'articolo 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 39/2014 - hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, recepite nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012, allegato B.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del Gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata/tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, consegue una delibera di irregolarità della Corte che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n. 174/2012, produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari. In proposito, nell'esaminare la conformità a Costituzione del nuovo controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che "... l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (Corte cost., sentenza n. 39/2014).

In riferimento alla ratio della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale ...".

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 3, del DPCM 21.12.2012) è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che "... l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" e al "six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012" (SS.RR. in sede giurisdizionale, speciale composizione, sentenza n. 29/2014/EL).

È stato inoltre precisato che "... <u>il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida</u> e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo" e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame che "... la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali.</u> Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo <u>la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale</u> in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme" (SS.RR., sentenza n. 29/2014/EL cit; negli stessi termini la successiva giuri-sprudenza, anche regionale, cfr. SGR Campania, sentenza n. 319/2017 e SGR Sardegna, sentenza n. 145/2020).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle medesime irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le correlative somme.

2. LINEE GUIDA

Alla luce di quanto appena evidenziato, i criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate linee guida. Rilevano, in proposito, le regole e i principi di seguito elencati: 1) principi di veridicità e correttezza ("la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"; "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge", art. 1, D.P.C.M. 21.12.2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), D.P.C.M. cit.); 3) non rimborsabilità, con le risorse destinate al funzionamento dei Gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento

finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, D.P.C.M. cit.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato: art. 2, D.P.C.M. cit.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M. cit.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, D.P.C.M. cit.): in particolare "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3, D.P.C.M. cit.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 4, D.P.C.M. cit.).

3. RENDICONTO "LISTA CIVICA ZINGARETTI PRESIDENTE".

Il 28.02.2020 è pervenuto a questa Sezione il rendiconto del Gruppo consiliare "Lista Civica Zingaretti Presidente", composto da 3 Consiglieri e relativo all'esercizio 2019, XI^ legislatura, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio regionale del Lazio prot. n. 1110/SP del 26.02.2020, unitamente alla relativa documentazione, entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Al rendiconto, sottoscritto dal Presidente del Gruppo in data 11.02.2020, che attesta la veridicità e correttezza delle spese sostenute nell'esercizio 2019 e analiticamente elencate ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Allegato A del D.P.C.M. del 21.12.2021, è allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie allegate.

Il medesimo rendiconto è stato redatto secondo lo schema approvato con il D.P.C.M. del 21.12.2012 e contabilizza, oltre ai movimenti relativi alle "spese di funzionamento", anche quelli relativi alle "spese di personale", poiché il Gruppo ha esercitato l'opzione di non avvalersi del personale del Consiglio regionale, con conseguente possibilità di procedere all'assunzione diretta di altro personale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

3.1 SITUAZIONE FINANZIARIA ESPOSTA NEL RENDICONTO 2019

La tabella che segue rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

RENDICONTO ANNUALE "Lista Civica Zingaretti Presidente" ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
1.	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	32.503,48
2	Fondi trasferiti per spese di personale	194.460,84
3	Altre entrate (competenze di liquidazione)	0,79
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	7.674,46
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	60.118,61
	TOTALE ENTRATE	294.758,18

	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	60.346,30
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	16.925,19
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	30.583,15
7	Spese postali e telegrafiche	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16	Altre spese	435,40
	TOTALE USCITE	108.290,04

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	Importi (in euro)
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	7.674,46
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	60.118,61
Entrate riscosse nell'esercizio	226.965,11
Uscite pagate nell'esercizio	108.290,04
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (saldo c/c funzionamento)	9.160,18
Fondo di cassa finale per spese di personale (saldo c/c personale)	177.307,96

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gruppo consiliare

Entrate disponibili nell'esercizio

I "fondi trasferiti per spese di funzionamento" sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, calcolata dal Consiglio regionale sulla base della popolazione residente nel Lazio e del numero di consiglieri.

Nel modello di rendiconto, alla voce n. 1 "Fondi trasferiti per spese di funzionamento" della sezione "Entrate disponibili nell'esercizio" è stato indicato l'importo di € 32.503,48, corrispondente alla somma trasferita dal Consiglio regionale nel periodo gennaio - dicembre 2019.

Nella documentazione allegata al rendiconto 2019 sono stati trasmessi n. 11 mandati di pagamento, per come rappresentato nella tabella che segue:

	orse per spese di fur golamento di Organ	
Numero di mandato	Data	Importo
113	12/02/2019	5.405,00
323	22/03/2019	2.702,50
602	18/04/2019	2.702,50
847	24/05/2019	2.702,50
1026	17/06/2019	2.702,50
1211	10/07/2019	2.702,50
1402	06/08/2019	2.702,50
1628	17/09/2019	2.702,50
1881	08/10/2019	2.702,50
2276	26/11/2019	2.739,24
2425	12/12/2019	2.739,24
	TOTALE	32.503,48

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gruppo consiliare

I riscontri effettuati sulle entrate per "Spese di funzionamento", per come rendicontato dal Gruppo consiliare, mostrano una coincidenza con gli importi indicati negli 11 mandati di pagamento emessi dal Consiglio regionale e con l'estratto del conto bancario intestato al Gruppo.

La voce "Fondi trasferiti per spese di personale" è rendicontata in entrata per € 194.460,84 e concilia con i mandati di pagamento allegati al rendiconto e con le risultanze dell'estratto conto bancario. La tabella che segue rappresenta il dettaglio degli otto mandati di pagamento emessi dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 del regolamento di organizzazione del Consiglio:

Assegnazione risorse per spese di personale (Art. 14 del Regolamento di Organizzazione)				
Numero di mandato	Data	Importo		
124	12/02/2019	32.410,14		
334	22/03/2019	32.410,14		
858	24/05/2019	32.410,14		
1196	10/07/2019	32.410,14		
1669	20/09/2019	16.205,07		
1900	15/10/2019	16.205,07		
2120	14/11/2019	16.205,07		
2446	16/12/2019	16.205,07		
<u> </u>	TOTALE	194.460,84		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Gruppo consiliare

Il fondo cassa esercizi precedenti presenta un importo di \in 7.674,46 per le spese di funzionamento ed \in 60.118,61 per spese di personale. L'esame dell'estratto conto bancario conferma la correttezza della rendicontazione dei saldi di cassa pregressi. Il totale delle risorse trasferite al Gruppo nell'esercizio 2019 ammonta a \in 226.964,32 che, sommato ai due fondi cassa degli esercizi precedenti, fornisce "totale entrate 2019" di complessivi \in 294.758,18.

Uscite pagate nell'esercizio

Il totale delle spese sostenute nell'esercizio è di \in 108.290,04, indicate nelle voci 1 (\in 60.346,30), 2 (\in 16.925,19), 6 (\in 30.583,15) e 16 (\in 435,40). Le altre voci di spesa del modello di rendiconto di cui al DPCM 21.12.2012 risultano pari a zero. È inoltre presente, in atti, l'attestazione del Presidente del Gruppo, datata 5.2.2020, circa la "veridicità e correttezza" delle spese sostenute dal Gruppo nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

4. RILIEVI ISTRUTTORI E RICHIESTE DI REGOLARIZZAZIONE.

Con deliberazione di questa Sezione n. 28/2020/FRG dell'8 maggio 2020, innanzi richiamata, è stata inviata al gruppo consiliare la scheda istruttoria n. 9 contenente rilievi e richieste di chiarimento e regolarizzazione di talune spese appostate nel rendiconto dell'esercizio 2019, con esclusivo riferimento alla voce "spese per il personale".

In particolare, sono state formulate cinque richieste, per come di seguito indicato:

- A) in riferimento ai sette contratti di lavoro in vigore nell'esercizio 2019, di cui sei di natura subordinata ed uno di collaborazione coordinata e continuativa, si rilevava l'estrema genericità dell'oggetto e la conseguente impossibilità di verificare, da parte della Sezione, se la prestazione eseguita sia effettivamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo consiliare. Veniva quindi chiesto di fornire ogni elemento utile a dimostrare, per ciascun dei menzionati contratti, quale sia stata l'attività effettivamente svolta;
- B) dichiarazione sostitutiva, nelle forme del DPR n. 445/2000, rilasciata dal Presidente del Gruppo, di utilizzo dei contributi erogati dal Consiglio regionale in conformità ai divieti previsti dall'art. 1, comma 3, lett. b) e c) dell'Allegato A al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012;
- C) analoga dichiarazione attestante la presenza o meno di collaboratori e/o dipendenti aventi diritto al TFR, con indicazione dell'eventuale debito sorto a tale titolo nel 2019 e di come si è provveduto alla sua copertura finanziaria;
- D) trasmissione del registro dei beni durevoli;
- E) proroga del rapporto di lavoro della dipendente OMISSIS per i mesi di gennaio e febbraio 2019, con connesse comunicazioni UNILAV.

5. IL RISCONTRO DEL GRUPPO CONSILIARE E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE.

Il 1° giugno 2020 è pervenuto a questa Sezione il riscontro del Gruppo consiliare, tempestivamente trasmesso per il tramite del Presidente del consiglio regionale.

La nota del Presidente del gruppo consiliare del 25.5.2020 (prot. n. 8262 del 26.5.2020) elenca gli atti e i documenti allegati alla stessa, seguendo l'ordine delle richieste istruttorie.

L'allegato 1 precisa le attività svolte dai sei dipendenti e 1 collaboratore, risultando le stesse inerenti all'attività istituzionale del Gruppo e conformi ai profili professionali dei lavoratori.

Sono state inoltre prodotte le dichiarazioni sostitutive richieste, nelle forme del DPR n. 445/2000, con conseguente regolarizzazione dei pertinenti aspetti. Il TFR maturato e accantonato al 31.12.2019 risulta pari ad euro 4.887,59, per la cui copertura viene fatto riferimento all'avanzo finale delle spese del personale, che risulta capiente.

Il Gruppo, per il tramite del suo Presidente pro tempore, precisa inoltre l'assenza di beni durevoli e, per tale ragione, di non avere istituito il relativo registro.

Viene infine prodotta documentazione, contrattuale, fiscale e previdenziale, idonea a colmare la rilevata lacuna documentale relativa alla proroga di un contratto di lavoro per il bimestre gennaio - febbraio 2019.

Conclusivamente, la documentazione prodotta, conforme alle richieste istruttorie, risulta idonea a regolarizzare gli aspetti del rendiconto oggetto di rilievo.

6. OSSERVAZIONI.

Pur non essendosi riscontrate criticità idonee a determinare irregolarità del rendiconto, la Sezione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni su aspetti che, in diverse circostanze, potrebbero comportare una dichiarazione di irregolarità, anche solo parziale, in modo che il Gruppo consiliare possa, per il futuro, conformarsi spontaneamente a quanto di seguito evidenziato:

6.1. Autorizzazione preventiva della spesa.

Nella documentazione trasmessa a questa Sezione non è stata rinvenuta l'autorizzazione preventiva delle singole spese da parte del Presidente del Gruppo consiliare, prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 12.12.2012 secondo cui "Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è il responsabile" e ulteriormente ribadita dall'art. 5 del disciplinare del Gruppo che, opportunamente, ne sottolinea il carattere preventivo.

L'unica documentazione rinvenuta in proposito è contenuta nel verbale del 29.1.2020 con cui il Gruppo consiliare ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2019.

Si legge, in particolare, che "la Presidente illustra ai Consiglieri i risultati dell'amministrazione finanziaria del Gruppo nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 mettendo in evidenza che le spese sostenute per il funzionamento e per il personale sono state autorizzate sulla base del comma 3 articolo 12 della legge (regionale, n.r.d.) del 28/06/2013", norma quest'ultima sostanzialmente riproduttiva di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. citato. È inoltre presente, in atti, l'attestazione del Presidente del Gruppo, datata 5.2.2020, circa la "veridicità e correttezza" delle spese sostenute dal Gruppo nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

Osserva la Sezione che la preventiva autorizzazione della spesa rappresenta, come regola generale, un requisito indispensabile per la regolarità della stessa, perché finalizzato a consentire al Presidente del gruppo consiliare una valutazione - necessariamente preventiva - di inerenza della spesa alle finalità istituzionali del gruppo medesimo. Il requisito della "preventiva" autorizzazione, inoltre, è evidenziato dalla giurisprudenza contabile secondo cui "... stante, dunque, l'autorizzazione preventiva della spesa da parte del Presidente che ne attesta, assumendone la propria responsabilità, la veridicità, la correttezza e l'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo, il controllo, attraverso il riscontro documentale, ripercorrerà l'iter del procedimento di spesa, valutandone la legittimità e la regolarità contabile..." (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 29/2014/EL cit.).

Tanto premesso, osserva la Sezione che, nel caso di specie, tutte le spese sostenute dal Gruppo nell'esercizio 2019 sono state effettuate dal Presidente del Gruppo medesimo, che ha sottoscritto i contratti di lavoro e quelli di consulenza, uniche voci di spesa del rendiconto in esame (con l'eccezione dei costi connessi alla tenuta del conto corrente bancario).

In tali fattispecie, in difetto di una norma del disciplinare interno che preveda l'autorizzazione da parte di altro Consigliere per le spese poste in essere dal Presidente del Gruppo, ritiene la Sezione che l'autorizzazione della singola spesa possa considerarsi implicitamente sussistente nella circostanza che la stessa è stata posta in essere dal soggetto deputato a autorizzarla. Si tratta di orientamento conforme a quanto già espresso, in proposito, dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. controllo Lazio, deliberazione n. 6/2017/INPR; Sez. reg. controllo Liguria, n. 24/2014).

Ne consegue che nessuna irregolarità discende, in questo caso, dalla riscontrata autorizzazione successiva. Si raccomanda, tuttavia, di attenersi alla regola generale dell'autorizzazione preventiva e non cumulativa delle spese, almeno per quelle poste in essere da un Consigliere diverso dal Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

6.2. Indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di lavoro e di consulenza.

In disparte considerazioni civilistiche sulla possibile nullità dei contratti in ragione della eccessiva genericità del loro oggetto - considerazioni che esulano dal riscontro demandato a questa Corte - si raccomanda di utilizzare contratti maggiormente dettagliati nell'identificare la prestazione dovuta, in modo da evitare attività istruttorie volte a ricostruire il contenuto della prestazione, l'effettivo suo svolgimento, la congruità del profilo professionale del lavoratore e, in ultima analisi, l'inerenza della spesa sostenuta con le finalità istituzionali del Gruppo consiliare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio DICHIARA

regolare, con osservazioni, il rendiconto del Gruppo consiliare "Lista civica Zingaretti Presidente" relativo all'esercizio finanziario 2019.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del richiamato D.L. n. 174/2012, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio da remoto dell'11 giugno 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lucarini

Roberto Benedetti



LUCARINI GIUSEPPE CORTE DEI CONTI 18.06.2020 08:51:27 CEST

BENEDETTI

BENEDETTI ROBERTO CORTE DEI CONTI 18.06.2020 09:16:03.CEST

Depositata in segreteria il 18 giugno 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio Cristallo

